



università di ferrara

DA SEICENTO ANNI GUARDIAMO AVANTI.

***I REQUISITI NECESSARI
DEI NUOVI CORSI DI STUDIO
UNIVERSITARI***

***RIPARTIZIONE AUDIT INTERNO
UFFICIO VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE***

*REDAZIONE A CURA DI LUCIA MANZALINI
SETTEMBRE 2008*

Indice

<i>Normativa di riferimento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>1. Premessa</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>2. I requisiti necessari dei nuovi Corsi di Studio</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>3. Approfondimenti e indicazioni metodologiche</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>4. Il processo di verifica dei requisiti necessari</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>5. Gli effetti del mancato rispetto dei requisiti necessari</i>	<i>Pag. 25</i>

Allegati

Allegato 1: D.M. 386 del 26 luglio 2007 - Cpv. 4: (L'attivazione dei nuovi percorsi formativi)

Allegato 2: D.M. 270 del 22 ottobre 2004 - Art. 9: (Istituzione e attivazione dei corsi di studio)

Allegato 3: C.N.V.S.U: I requisiti necessari per l'attivazione dei nuovi corsi di studio universitari: percorso verso l'obiettivo dell'accREDITamento, Doc. 7/07 - Cpv 4.2: (I requisiti e gli indicatori di efficienza ed efficacia)

Allegato 4: D.M. 544 del 31 ottobre 2007, art. 1, 8, 9 e allegato C

Allegato 5: D.M. 544 del 31 ottobre 2007, Allegato B, Tabelle 8, 9 e 10

Allegato 6: Allegato al Decreto Direttoriale MIUR, Prot. n. 61 del 10 Giugno 2008

Normativa di riferimento

Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509

Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei

Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007)

Disciplina delle classi dei corsi di laurea.

Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007)

Disciplina delle classi dei corsi di laurea magistrale.

Decreto Ministeriale 3 luglio 2007, n. 362

Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009

Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386

Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

Documento n. 7/07 a cura del CNVSU (settembre 2007)

I requisiti necessari per l'attivazione dei nuovi corsi di studio universitari: percorsi verso l'obiettivo dell'accREDITAMENTO.

Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n.506

Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - individuazione di parametri e criteri (indicatori) per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università.

Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007. n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 27

1. Premessa

Il Decreto Ministeriale n. 386 del 26.7.2007 (vedi allegato 1) introduce importanti innovazioni relative alle quantità e alle caratteristiche delle dotazioni che devono essere disponibili nelle Università per la durata normale dei Corsi di Studio di I e II livello da attivare (i cosiddetti *requisiti necessari*). I successivi Decreti Ministeriali 506 del 18 Ottobre 2007 e 544 del 31 Ottobre 2007, richiamandosi anche alle proposte dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (così come contenute nel doc. 7/07), definiscono i criteri e le procedure per la comunicazione delle informazioni relative all'inserimento dei Corsi di Studio (CdS) nella Banca dell'Offerta Formativa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DM 22 ottobre 2004, n. 270 (vedi allegato 2), nonché le indicazioni ai Nuclei di Valutazione per la verifica, in termini di soddisfazione dei requisiti necessari e di miglioramento della qualità nella formazione dell'offerta.

L'emanazione del decreto sui requisiti necessari, in coerenza con il decreto sulle Linee guida (di cui costituisce la traduzione normativa), ha avviato un processo di riforma generale dei percorsi formativi universitari, che si realizzerà gradualmente tra gli anni accademici 2008-09 e 2010-11. L'autonomia didattica delle Università sarà pertanto vincolata al raggiungimento di alcuni obiettivi di sistema: non solo la riduzione e la razionalizzazione del numero dei corsi di laurea e delle prove d'esame, insieme al miglioramento della qualità e della trasparenza dell'offerta, ma anche lo spostamento della competizione tra gli Atenei dalla quantità alla qualità, nonché l'introduzione di indicatori qualitativi, che siano propedeutici all'avvio della nuova procedura di valutazione esterna delle Università, di competenza della futura Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), per la quale è tuttavia attesa una revisione, attraverso lo sviluppo di un sistema integrato di valutazione.

In generale, il decreto prevede regole uniformi per tutte le Università, non derogabili. Diversa è invece la tempistica richiesta per l'adeguamento: le Università più piccole ovvero di nuova istituzione (quelle cioè in cui i processi di riconfigurazione sono meno agevoli) e quelle non statali avranno più tempo per adeguarsi. Capisaldi del nuovo processo di riforma, visti come effetti attesi dell'intero processo di riorganizzazione, sono anche una maggior responsabilità della governance di Ateneo, chiamata a presidiare efficacemente i processi di miglioramento della qualità da verificare in termini di risultati, nonché il rinnovato inquadramento dei Nuclei di Valutazione di Ateneo, il cui ruolo e le cui responsabilità sono definiti in maniera più chiara e netta. Inoltre, viene posto l'accento sull'influenza nelle scelte che avranno i nuovi indicatori di efficienza e di efficacia, anche esterna, nonché i criteri di ripartizione a livello nazionale delle risorse statali tra gli Atenei.

Il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) definisce in modo chiaro la responsabilità e l'impegno in capo ai Nuclei di Valutazione stabilendo, nel doc. 7/07, che essi dovranno esprimersi – *ex-ante, in itinere* ed *ex-post* – sui requisiti di trasparenza, sulla

qualità e sull'efficacia dei nuovi corsi progettati di cui si richiede l'attivazione, nonché sulla congruità e sull'efficacia delle risorse complessive di docenza e strutturali (vedi allegato 3). I Nuclei di Valutazione, pertanto, non sono chiamati ad una semplice "certificazione" dei dati quantitativi comunicati dagli Atenei, bensì devono svolgere una vera attività valutativa, esprimendo un giudizio complessivo sui Corsi di Studio, identificando le metodologie di lavoro che, coerentemente con i principi enunciati nelle linee guida ministeriali, si adattino meglio alle specificità del nostro Ateneo.

Come esposto in precedenza, in base all'art. 9 del D.M. 544/07 (vedi allegato 4), il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al possesso dei requisiti necessari, ai fini dell'inserimento dei CdS da attivare nelle classi individuate ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, nella Banca Dati dell'offerta formativa (Off.F), che il decreto stesso ha provveduto ad istituzionalizzare. La Banca Dati Off.F, inizialmente disegnata come strumento per l'esame e l'approvazione degli ordinamenti didattici dei CdS, è divenuto il principale sistema di "governo a distanza" dell'offerta formativa; al riguardo, l'art. 9, comma 3 del D.M. n. 270/2004 dispone che *"l'attivazione dei corsi di studio... è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca Dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale"*.

Le presenti linee guida hanno la funzione di definire e di rendere espliciti i criteri in base ai quali verrà condotta la valutazione, dall'Organo interno in Ateneo deputato a tale funzione, dei progetti di revisione degli ordinamenti didattici predisposti dalle Facoltà.

2. I Requisiti necessari dei nuovi Corsi di Studio

Il Nucleo di Valutazione, nella fase di attivazione dei CdS, nelle classi definite in attuazione del D.M. 270/2004, in base alle disposizioni ministeriali previste dal D.M. 544/2007 all'art.9, è chiamato a verificare il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'inserimento dei CdS nella Banca Dati Off.F. ed in particolare, di quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del sopra menzionato decreto, ovvero:

- **requisiti di trasparenza** (art. 2). In merito ai requisiti di trasparenza, il MIUR ha trasmesso la Nota Prot. N. 187 dell'11 giugno 2008, con la quale è stato adottato il Decreto Direttoriale del 10 giugno 2008, n. 61¹ per la definizione dei requisiti di trasparenza, con alcune modifiche migliorative². In questa sede il Nucleo è tenuto pertanto a verificare, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 e all'art. 10 del D.M. 544/07, che nell'Off.F e nell'Off.F pubblica siano rese disponibili le informazioni, individuate nell'allegato al Decreto Direttoriale sopra menzionato (vedi allegato 6), sulla base del doc. 7/07 del CNVSU (Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario), procedendo alla verifica della qualità di dette informazioni sia *ex ante*, sia *in itinere ed ex post*, al fine di garantire un'esauritiva conoscenza, da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati, delle caratteristiche dei CdS attivati.
- **requisiti per la assicurazione della qualità** (art. 3). Le Università sono tenute a predisporre annualmente la propria offerta formativa assicurando livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei CdS. Il Nucleo di Valutazione è tenuto a verificare la sussistenza dei predetti livelli di qualità, utilizzando i seguenti indicatori definiti, sulla base di quanto indicato nell'Allegato A del D.M. 544/07:

¹ Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del DD. n. 61/2008, le informazioni indicate dallo stesso D.D. saranno implementate dalle Università per la prima volta entro il mese di ottobre 2008. I Nuclei di Valutazione, pertanto, effettueranno la verifica *ex ante* del possesso dei requisiti di trasparenza ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off.F. relativa all'a.a. 2009/2010.

² In sede di prima applicazione, per i fini di cui all'art. 1 del D.M. n. 544/2007, e in relazione a quanto previsto dall'art. 2 (Requisiti di trasparenza) e all'art. 10 (Offerta formativa pubblica – Off.F. pubblica) del D.M. n. 544/2007, sulla base del doc. 7/07 del CNVSU, le Università rendono disponibili nella Off.F. pubblica le informazioni riportate nell'allegato al presente decreto, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il **31 ottobre** di ogni anno. Inoltre, le informazioni inserite dalle Università nei siti internet d'Ateneo, sono costantemente e sollecitamente aggiornate dalle stesse. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, dall'art. 9 e dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 544/2007, i Nuclei di Valutazione procedono alla verifica della qualità delle informazioni di cui al comma 2, anche *in itinere*, nonché ai fini della relazione annuale per l'attivazione dei corsi di studio ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Il possesso dei predetti requisiti di trasparenza, come previsto dall'art. 9, comma 4, del D.M. n. 544/2007, "viene verificato anche *ex post*, utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali".

- **Indicatori di efficienza:**

- *l'efficienza nell'utilizzo del personale docente, valutando l'impegno medio annuo effettivo per docente e il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente;*
- *l'efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio, secondo quanto indicato all'art. 6;*
- *il sistema qualità, attraverso l'adozione di un presidio d'Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dal CNVSU;*
- *la regolarità dei percorsi formativi, misurata, con riferimento a CdS omogenei, attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.*

- **Indicatori di efficacia:**

- *gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270³;*
- *il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370⁴;*
- *il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate nel doc. 4/03 del CNVSU⁵;*
- *la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni.*

³ **D.M. 270/2004 Art. 6 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio**

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di Ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

⁴ **L. 370/99 art. 1 comma 2**

[...] I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

⁵ Proposta di un insieme minimo di domande per la valutazione dell'esperienza universitaria da parte degli studenti che concludono gli studi (doc. 4/03)

Requisiti necessari di docenza⁶ (art. 4). Per lo svolgimento delle operazioni relative alla verifica del possesso complessivo per ogni Facoltà dei requisiti necessari di docenza, è predisposta nella Banca Dati dell'offerta formativa un'apposita sezione, denominata Pre-Off.F, visibile anche dai Nuclei di Valutazione, con una procedura informatizzata di autovalutazione della sostenibilità dei CdS, in relazione alle risorse disponibili. Il Nucleo di Valutazione esprime pertanto un giudizio in relazione al possesso dei suddetti requisiti limitatamente ai CdS, di cui sia accertata la sostenibilità nella Pre-Off.F, valutando in particolare:

- a) se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei corsi che l'Università intende attivare, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007⁷;
- b) se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare in ciascun CdS.

⁶ Nota Ministeriale del 23/01/2008:

La verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza è condotta in due fasi successive:

- a) viene verificata la sostenibilità teorica dei CdS da attivare in relazione alle risorse di docenza complessivamente disponibili nelle Facoltà (o competenti strutture didattiche), verifica per la quale è predisposta, a livello centrale, la Pre-Off.F;
- b) viene verificata, avvalendosi dei NdV, la sostenibilità effettiva dei singoli CdS in relazione all'impegno dei Docenti nelle attività didattiche del corso.

⁷ Circolare CONVUI 21/02/2008:

Il punto a) impone di verificare che il **numero minimo di 4 docenti** per anno (3 per le annualità ex 509/99) sia non solo "teorico", ma **effettivo**. Il punto b) richiederebbe che al momento della relazione del NdV fosse nota la totalità dei docenti, anche a contratto. Nei casi in cui ciò non risultasse possibile, si può prevedere che gli affidamenti già indicati debbano comunque coprire una percentuale considerevole dei CFU previsti e che la Facoltà debba dichiarare di avere le risorse necessarie per le coperture ancora da definire.

⁸ Nota Ministeriale del 24/06/2008:

L'allegato B del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 prevede che "ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro Ateneo sulla base di convenzioni finalizzate, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ad attività didattiche svolte in collaborazione, e, in particolare, per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti, fermo restando che, in tali casi, ciascun docente non può essere conteggiato più di due volte ai fini indicati, una volta nel proprio e una seconda volta nell'altro Ateneo, con peso pari in ognuno a 0,5⁸". Limitatamente a tali corsi, le Università potranno ripetere entro il 30 giugno c.a. le operazioni di verifica dei predetti requisiti utilizzando - nel rispetto, comunque, delle numerosità complessive della docenza necessaria indicate dal predetto allegato B - le seguenti modalità di conteggio dei docenti necessari:

- ciascun docente (nominativamente indicato) potrà essere conteggiato:
 - due volte (una volta nel proprio e una seconda volta nell'altro Ateneo), con peso 0,5;
 - oppure, una sola volta con peso 1. In tal caso, il docente verrà interamente sottratto, ai fini della verifica, dal computo della disponibilità della Ateneo/facoltà di afferenza;
- per quanto riguarda i corsi finalizzati al rilascio di titoli congiunti o di doppi titoli con Atenei stranieri - attesa l'impossibilità di implementare nella Pre-Off.F lo stesso tipo di verifica utilizzato per i corsi interAteneo tra Università italiane - i docenti dei predetti Atenei stranieri (nominativamente indicati) potranno essere conteggiati una sola volta:
 - con peso pari a 0,5;
 - oppure, con peso pari a 1, sulla base della loro dichiarata disponibilità (da evidenziare nell'Off.F pubblica) ad essere considerati docenti di riferimento per tali corsi per un numero di anni almeno pari alla loro durata normale dei corsi stessi.

- **regole dimensionali relative agli studenti**⁹ (art. 6). Il Nucleo di Valutazione esprime un giudizio di congruità e di rilevanza per i CdS con un numero di immatricolati, ovvero con una media di iscritti ai primi due anni inferiore al 20% della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il CdS, per le lauree e per le lauree magistrali a ciclo unico, ovvero al 10% della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il CdS, per le lauree magistrali, come indicato nella seguente tabella 1 (tabella 7 dell'Allegato B del citato Decreto).

Tabella 1 (da Tabella 7, Allegato B del D.M. 544/07 – Numerosità minime, massime e di riferimento per gruppi di classi di laurea e laurea magistrale)

Corsi di laurea (1)

Gruppo (2)	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	50	75	10
B	100	150	20
C	180	230	36
D	250	300	50

Corsi di laurea magistrale

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	60	60	6
B	80	80	8
C	100	100	10
D	120	120	12

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (3)

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	50/60	50/60	10/12
B	80	80	16
C	100	100	20
D	250	250	50

(1) Con esclusione dei corsi a numero programmato definito da istituzioni esterne all'Ateneo, qualora sia definita una numerosità minima inferiore a quella indicata.

(2) Per Gruppi, si intendono i raggruppamenti di Facoltà definiti dalle Tabb. 8-9-10 del DM 544/2007 (vedi allegato 5 del presente documento).

(3) Con esclusione dei corsi a programmazione nazionale per i quali venisse definita dal Ministero una numerosità più ridotta di quella minima indicata.

⁹ **Circolare CONVUI 21/02/2008:**

Il NdV deve esprimersi sulle specificità e sulle motivazioni strategiche, ovvero sulle concrete prospettive di incremento, con le quali l'Università giustifica l'attivazione di un Corso con numeri inferiori a quelli previsti dalla normativa nazionale ovvero da quella più cogente che essa stessa abbia eventualmente individuato.

Lo stesso articolo 6 prevede che le Università sono tenute ad indicare *"le specificità e le motivazioni strategiche che giustificano, comunque, l'attivazione di corsi di studio con un basso numero di immatricolati, ovvero gli interventi previsti per assicurare un incremento delle immatricolazioni"*.

- **requisiti di strutture** (art. 7). In attesa della definizione, sentito il CNVSU, dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, il Nucleo di Valutazione, tenuto conto di quanto indicato dal CNVSU nei doc. 17/01, 12/02 e 19/05 e delle informazioni già disponibili nella Banca Dati *"Rilevazione Nuclei"*, predispone apposita Relazione, valutando per ogni Facoltà (o struttura didattica competente) la compatibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo (anche in relazione al numero degli studenti iscritti e all'entità degli insegnamenti, nonché delle altre attività formative cui gli stessi partecipano) con le quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi.

Si sottolinea che l'art. 9, comma 1, del D.M. 544/07 prevede che *"la verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'Off.F, deve essere "chiusa" da parte dei Rettori, previa acquisizione, sugli stessi, della relazione favorevole dei Nuclei di Valutazione di Ateneo, di cui agli artt. 2,3,4,6 e 7"*. In attuazione al suddetto articolo, sono stati inoltre indicati i termini temporali delle operazioni relative alla definizione dell'offerta formativa annuale, previa verifica del possesso dei requisiti necessari, entro il 15 maggio di ogni anno, fino al 2010/2011; a partire dal 2011/2012 la scadenza è invece fissata al 15 aprile.

Lo stesso decreto ha altresì stabilito apposite **sanzioni** nel caso di studenti iscritti in CdS non inseriti nei termini nella Banca Dati dell'offerta formativa, quali:

a) la **revoca** dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell'inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati;;

b) la **non considerazione** dei relativi studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.

Il comma 4, dello stesso art. 9, prevede che *"il possesso effettivo dei requisiti necessari per i corsi di studio inseriti nella Off.F. (e il loro mantenimento nel tempo) viene verificato anche ex post, utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali"*.

Si precisa, inoltre che, a differenza della fase di istituzione dei predetti corsi, in cui il parere del Nucleo è ritenuto necessario, ma non vincolante, in fase di attivazione dei CdS nelle classi definite ai sensi del D.M. 270/2004, risulta indispensabile l'acquisizione della relazione favorevole del Nucleo di Valutazione, come prescritto dal comma 2 dell'art. 9 del D.M. 544/2007: «*I corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei, anche con riferimento a quelli di cui all'art. 5, non possono essere inseriti nell'Off.F. e, pertanto, non possono essere attivati*».

Si sottolinea quanto il compito dei Nuclei di Valutazione sia quindi oltremodo delicato, poiché non si limita ad essere un mero valutatore interno alla struttura di appartenenza, ma assume un ruolo di **certificatore** e **garante** verso l'esterno della presenza di requisiti e caratteristiche, ai quali saranno legati premi o sanzioni da parte del MIUR.

3. Approfondimenti e indicazioni metodologiche

Al fine di assolvere correttamente agli adempimenti assegnati al Nucleo di Valutazione, in vista dell'attivazione dei CdS ai sensi del D.M. 270/04, si ritiene opportuno procedere alle prescritte verifiche coinvolgendo tempestivamente tutte le diverse strutture amministrative competenti a fornire le informazioni necessarie all'espressione di un giudizio avveduto sul possesso dei suddetti requisiti.

Con riferimento ai **requisiti di trasparenza** si sottolinea la necessità di prendere in esame tutti i documenti e gli strumenti di comunicazione adottati dalla struttura didattica competente al fine di apprezzare la chiarezza, la correttezza, la tempestività, l'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite; in particolare, deve essere prestata la massima attenzione a quelle informazioni che riguardano gli obiettivi, il tipo di preparazione scolastica consigliata, i profili professionali, le competenze acquisibili, gli aspetti organizzativi. A tal fine devono essere attentamente considerate anzitutto le indicazioni desumibili dal Regolamento didattico del CdS, nonché quelle raccolte nella "Guida dello Studente"; ancora, devono essere verificate le informazioni rese disponibili *on-line* tanto nei siti del Ministero (Off.F - Banca Dati Offerta Formativa) quanto in quelli dell'Ateneo e dalle eventuali integrazioni grafiche o multimediali dell'informazione. Ogni indicatore è associato ad una unità di misura (u. di m.) e ad un valore di accettabilità (soglia). Richiamando il Documento 7/07 del CNVSU ed il successivo Decreto Direttoriale n. 61 del 10 giugno 2008 (vedi allegato 6), si ritiene soddisfacente l'informazione che risponda in modo corretto e completo agli indicatori/descrittori riferiti alle sezioni relative alle informazioni sull'Ateneo, sulla Facoltà, sui singoli CdS, nonché sui singoli insegnamenti.

In ordine ai **requisiti di assicurazione della qualità**, si deve procedere anzitutto alla raccolta dei dati necessari alla determinazione degli indicatori di efficienza e di efficacia individuati all'art. 3 del D.M. 544/2007 i quali, come precisa il Coordinamento Nazionale dei Nuclei di Valutazione Italiani (CONVUI) in una recente nota del 21 Febbraio u.s., talvolta non possono riguardare il singolo CdS, bensì la Facoltà ovvero tutto l'Ateneo. In effetti, per quanto attiene all'**efficienza** nell'utilizzo del personale docente, tale indicatore non può essere riferito al singolo CdS, dovendo necessariamente essere determinato con riferimento alla complessiva offerta formativa della Facoltà, in quanto ogni docente – pur afferendo ad uno specifico CdS, assai frequentemente svolge la propria attività didattica in più CdS. Come indicato nel doc. 7/07 del CNVSU *"in estrema sintesi gli indicatori di efficienza e gli indicatori di efficacia possono essere utilizzati:*

- ex ante, definendo dei valori obiettivo per i diversi indicatori; in questo modo, è possibile qualificare il progetto di un corso di studio, fornendo gli elementi rilevanti per valutarne ex ante la coerenza;

- in itinere ed ex post, per valutare i risultati effettivamente ottenuti dal corso di studio.”

Ponendo l'attenzione all'indicatore relativo **all'impegno medio annuo effettivo per docente**, si determinerà il dettaglio delle ore di ciascun docente delle Facoltà dell'Università di Ferrara, destinate all'attività didattica. Il Nucleo ritiene opportuno procedere, inoltre, alla verifica dell'utilizzo del personale docente, basandosi sulle ore effettive di attività didattica svolte da ciascun docente e sulle ore di didattica teorica stabilite dalla normativa in vigore, utilizzando i seguenti criteri:

- **impegno effettivo medio articolato per Facoltà:** vengono sommate le ore effettive dei docenti afferenti a ciascuna Facoltà dell'Ateneo, rapportandole al numero dei docenti stessi, articolati per ruolo ricoperto (PO,PA,RU);
- **impegno teorico per docente:** vengono considerate 120 ore annue di impegno teorico per i Professori Ordinari e Associati e 60 ore annue per i Ricercatori, per lo svolgimento delle attività didattiche;
- **adeguatezza dell'utilizzo del personale docente:** in rapporto al numero dei docenti aggregati per Facoltà e per ruolo ricoperto, viene adottato quale parametro di riferimento, l'impegno teorico per docente (come indicato nella voce precedente). L'impegno teorico per docente viene poi rapportato all'impegno medio effettivo ottenuto calcolando la media dell'impegno orario svolto in attività didattiche dal personale docente di ciascuna Facoltà, articolato per ruolo ricoperto (PO,PA,RU).

Al fine di apprezzare l'efficienza nell'utilizzo del personale docente, si ritiene pertanto necessario riferirsi al "valore teorico di impegno medio", desunto dal rapporto tra il pieno impiego del personale docente, articolato per ruolo e numero complessivo di personale docente:

$$\text{Impegno teorico medio per singolo docente della Facoltà} = \frac{(\text{PO} + \text{PA}) * 120 + \text{RU} * 60}{\text{Totale personale docente Facoltà}}$$

Tale valore teorico medio di massimo impiego per singolo docente della Facoltà costituirà un utile termine di confronto rispetto al carico didattico medio per l'attività didattica effettivamente svolta dai docenti di ruolo presso ciascuna Facoltà.

L'efficienza in termini di **numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio** verrà misurata dal numero di studenti attivi, cioè dal rapporto tra il numero complessivo degli studenti iscritti al CdS in esame e il numero degli studenti in corso (intesi gli studenti che sono iscritti con la qualifica di "regolare" secondo le norme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo), nonché

dalla media degli immatricolati negli ultimi tre anni accademici. La misura dell'efficienza in termini di studenti iscritti e frequentanti il CdS è evidenziata dal valore superiore o uguale alla numerosità di riferimento della classe di appartenenza (in base ai nuovi criteri di numerosità fissati dal D.M. 544/2007, illustrati in Tabella 1, Sezione 2 del presente documento).

In merito all'esistenza di un **sistema di qualità** riconosciuto dal CNVSU che, secondo il dettato dell'art. 3 del D.M. 544/2007, costituisce un ulteriore indicatore di efficienza, va precisato che esso si riferisce necessariamente all'Ateneo, atteso che l'attività di presidio della qualità didattica non può che essere centralizzata e coordinata riguardando, quindi, l'insieme dell'offerta formativa dell'Università. Inoltre, va richiamata la Circolare del CONVUI del 21 febbraio u.s., la quale precisa che al momento il CNVSU non ha proceduto ad alcun riconoscimento; pertanto, si considera adeguata ogni procedura adottata dall'Ateneo, purché coerente con gli indirizzi comunemente adottati a livello europeo secondo le Linee Guida ENQA¹⁰. Il Nucleo segnala, in particolare, che l'Università di Ferrara ha avviato, già da diversi anni, un processo di autovalutazione dei CdS mirato ad un miglioramento della qualità dell'offerta formativa. Tale processo di autovalutazione costituisce uno strumento per monitorare il funzionamento dei CdS, permettendo aggiustamenti e correzioni in corso d'opera alla luce degli esiti didattici. In ciascun CdS è stato istituito il *Gruppo di Autovalutazione (GAV)*, il quale compila il *Rapporto di Autovalutazione (RAV)* e lo invia al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. Il RAV viene discusso con il Nucleo di Valutazione di Ateneo e con il Consiglio di Corso di Studi, con lo scopo di identificare i punti di forza e di debolezza e le *"Best Practices"* da diffondere all'interno dell'Ateneo, al fine di migliorare la qualità del corso. L'analisi delle modalità dell'erogazione didattica e dei risultati ottenuti viene svolta dalla Commissione Didattica e dal Gruppo di Autovalutazione del CdS. Entrambi i soggetti, nella loro autonomia, presentano al Consiglio di Facoltà ogni anno i risultati del lavoro effettuato, proponendo i miglioramenti ritenuti idonei al superamento delle difficoltà emerse nel corso dell'analisi. Il RAV dà innanzitutto conto delle esigenze che ispirano gli obiettivi formativi dei corsi, quali emergono in sede di consultazione delle parti interessate (tra cui imprese e pubbliche amministrazioni). Nella stessa ottica (quella, cioè, di un'offerta formativa interconnessa con il mondo del lavoro), il RAV dà conto: dell'efficacia del tirocinio, secondo le valutazioni effettuate dalla Commissione Didattica; dell'analisi di gradimento dell'inserimento lavorativo condotta dal Job Center d'Ateneo, evidenziando i dati sull'inserimento lavorativo dei laureandi/laureati della Facoltà partecipanti ai PIL (Percorsi di Inserimento Lavorativo); i dati sulle tipologie di lavoro svolte dai laureati negli ultimi due anni (AlmaLaurea). Per ciò che riguarda la didattica, nel RAV confluiscono: i dati della Commissione orientamento circa l'accesso ai corsi e i servizi di Tutorato; i dati estratti dai questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti (che evidenzino criticità relativamente a: rapporto tra carico di studio e crediti assegnati

¹⁰ European Association for Quality Assurance in Higher Education

a ciascun insegnamento; chiarezza delle informazioni circa le modalità degli esami); l'analisi e la valutazione svolta dalla Commissione Didattica su tutti i punti dei questionari citati; i dati di ingresso e percorso dello studente (Manager Didattico); i dati relativi al numero dei laureati e alla regolarità del percorso (AlmaLaurea). Il RAV dà, inoltre, conto degli esiti delle iniziative di internazionalizzazione (coordinate da: Collegio dei docenti del dottorato di ricerca, Commissione di Facoltà Socrates/Erasmus); delle esigenze del personale docente, con illustrazione di dati circa il personale docente a contratto (Commissione didattica e segreteria didattica); dell'adeguatezza dei servizi e delle infrastrutture. I Manager didattici tengono monitorati, con la somministrazione agli studenti dei *questionari di valutazione degli insegnamenti* (questionario CNVSU), tutti i corsi triennali che hanno più di 20 iscritti al I anno e specialistici con più di 10 iscritti al I anno.

Infine, per quel che riguarda **la regolarità dei percorsi formativi**, ulteriore indicatore di efficienza prescritto dalla normativa, va sottolineato che essa viene valutata attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di CFU (Crediti Formativi Universitari) acquisiti per studente, nonché la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal CdS.

Più precisamente, contribuiscono a determinare il "tasso di abbandono":

1. i trasferimenti ad altri Atenei;
2. l'esplicita rinuncia agli studi;
3. il mancato pagamento della rata relativa all'iscrizione al 2° anno.

Nell'espletamento delle suddette rilevazioni, il Nucleo di Valutazione si avvale dell'ausilio del sistema informativo di Data WhereHouse di Ateneo¹¹.

Con riferimento agli **indicatori di efficacia**, in particolare, occorre rilevare la presenza di modalità di verifica delle competenze degli studenti in ingresso al CdS coerenti con gli obiettivi formativi del corso stesso; ciò dovrà essere svolto con ancora maggiore attenzione per i corsi di laurea magistrale (tenendo, ad esempio, conto dello specifico curriculum del laureato, delle medie conseguite nelle valutazioni e negli esami qualificanti per la laurea magistrale, effettuando prove di verifica).

Allo scopo di stimare **il livello di soddisfazione degli studenti**, si procede alla verifica dei risultati desunti dai questionari somministrati nell'anno accademico oggetto di valutazione, nonché del grado di soddisfazione dei **laureandi**, alla luce dei risultati dell'indagine sul Profilo dei Laureati pubblicato annualmente dal Consorzio AlmaLaurea. Infine, per quel che attiene alla percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, vengono utilizzate le indicazioni disponibili dalle

¹¹ Il Data Warehouse di Ateneo si configura come un sistema che raccoglie informazioni, integra e riorganizza i dati provenienti da sorgenti di varia natura e li rende disponibili al NdV per analisi finalizzate alla programmazione e alla valutazione.

elaborazioni di AlmaLaurea, dell'indagine sulla **condizione occupazionale dei laureati** ad uno, due, tre e cinque anni, dalla conclusione del percorso formativo, svolgendo un'analisi comparativa con i risultati ottenuti a livello nazionale.

Il Nucleo di Valutazione predispone la relazione sul possesso dei **requisiti di docenza**, limitatamente ai CdS di cui sia accertata la sostenibilità nella Pre-Off.F valutando, in particolare:

- a) se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei corsi che l'Università intende attivare, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dei D.D.M.M. 16 marzo 2007 (*"Le Università di norma attivano corsi di studio con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto, mediante apposite deliberazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, tenendo conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, ovvero in ruolo presso altri Atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli Atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri Atenei"*);
- b) se sia assicurata l'ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare in ciascun CdS.

Come indicato nella precedente sezione, esistono tre tipi di vincoli a cui il Nucleo di Valutazione è chiamato a verificare il rispetto dei requisiti di docenza:

- a) insegnamenti corrispondenti ad almeno il 50% dei CFU devono essere tenuti da professori o ricercatori dell'Ateneo o da Atenei con cui sia stata stipulata una Convenzione; nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato a tal fine in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in Lauree Triennali o in Lauree Magistrali, sia nel proprio che in altri Atenei;
- b) la copertura dei SSD (Settori Scientifico Disciplinari) previsti per le attività di base e caratterizzanti per almeno il 50%¹²;

¹² Il CNVSU ritiene che, il livello di copertura degli SSD debba essere valutato tenendo conto delle affinità che esistono tra SSD differenti. In particolare, a questo fine il CUN si è pronunciato nel documento del 14.11.2007 nel modo seguente:

Attività formative affini o integrative (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 3, comma 2) D.M. 26 luglio 2007, punto 2.1. Possono far parte delle attività affini o integrative tutte le attività formative relative a SSD non previsti nel D.M. per le attività di base e/o caratterizzanti. Qualora si ritenga di utilizzare come attività affini o integrative SSD previsti per attività di base o caratterizzanti, di ciò deve essere data adeguata motivazione. Appare in particolare necessario verificare se sussista una reale esigenza culturale e formativa che induca gli Atenei a riproporre, tra le attività formative affini o integrative, gli stessi SSD presenti tra quelle di Base e/o caratterizzanti. Tale aspetto deve essere valutato anche in

c) un numero di quattro docenti necessari per ciascun anno di corso attivato, con possibilità di riduzione in casi particolari, secondo quanto specificato in tabella 1, sezione 2 del presente documento.

Svolgendo un'analisi più dettagliata, gli adempimenti in capo al Nucleo di Valutazione si prefigurano, pertanto, nella verifica dei seguenti requisiti:

1) Requisiti necessari di numerosità dei docenti di ruolo per l'attivazione dei nuovi corsi di studio¹³. Annualmente, ai fini dell'attivazione dei CdS¹⁴, le Facoltà nominano, su proposta del Preside, sentiti gli interessati, i docenti di ruolo da computare ai fini del rispetto del requisito necessario di numerosità dei docenti in numero non inferiore a quelli indicati in Tabella 2. Possono essere computati, per ciascun CdS, i docenti di ruolo disponibili a svolgere almeno un corso di insegnamento o modulo previsto nel regolamento didattico, per un periodo non inferiore alla durata normale del CdS. Il numero di docenti necessari, per attivare un CdS, è calcolato ipotizzando una situazione teorica di impegno nelle attività didattiche esclusivamente di un singolo CdS. Un docente di ruolo viene computato, ai fini del rispetto del requisito di numerosità, per uno dei CdS della Facoltà che ne ha deliberato la chiamata in ruolo, salvo che la richiesta di afferenza ad un CdS di un'altra Facoltà da parte dell'interessato sia stata esplicitamente autorizzata dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Preside. Nel caso di CdS interfacoltà, la nomina dei docenti computati ai fini dell'attivazione compete di concerto alle Facoltà interessate.

La situazione di deroga si riferisce ai CdS omologhi (aventi 60 CFU comuni) ed ai CdS afferenti la stessa classe, successivi al primo. In Tabella 2, quarta colonna è indicato il numero di docenti necessari per CdS svolti in teledidattica, non accreditati ai sensi della legge 27/12/2002, n. 289 e omologhi a CdS attivati con modalità tradizionali.

relazione alla struttura della classe e all'articolazione e molteplicità delle figure professionali che ne possono derivare. La banca dati RAD consente di organizzare le attività formative affini o integrative raggruppando uno o più SSD, ai quali vengono assegnati intervalli di CFU. Ricorrendo a tale opzione si evita che le attività formative affini o integrative vengano a costituire una lunga e poco comprensibile elencazione di settori SSD, ai quali è assegnato un indistinto intervallo di CFU. Viceversa gli ordinamenti formulati raggruppando i SSD in maniera opportuna appaiono di per sé molto più leggibili, e rendono molto più agevole illustrarne il significato. Per quanto esposto la formulazione degli ordinamenti ricorrendo a tale opzione appare di gran lunga preferibile.

¹³ Cfr. DM 544/2007, art. 4, All. B. Con riferimento in particolare alla verifica dei requisiti di docenza, cfr. a pag. 13 dell'Allegato, dove si precisa che "I requisiti necessari di docenza di cui all'art. 4 sono stabiliti in relazione ai criteri appresso indicati, definiti dal CNVSU nel DOC 7/07". Tale documento (CNVSU, DOC 7/07, *I requisiti necessari per l'attivazione dei nuovi corsi di studio universitari: percorso verso l'accreditamento*), pag. 11, stabilisce che: "Nel verificare il rispetto del vincolo, la disponibilità di docenza deve essere computata con riferimento ai soli docenti che svolgono effettivamente attività didattica nel CdS: non è quindi possibile bilanciare in modo esclusivamente algebrico corsi di studio che hanno un numero di docenti superiore a quello previsto e corsi di studio che, nella stessa facoltà, hanno un numero inferiore alle richieste". Cfr. anche DM 386/2007, cpv. 4.5, in cui si stabilisce che "i regolamenti didattici dei corsi di studio devono indicare con chiarezza i docenti del CdS, con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9 dei DM sulle classi di laurea, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate".

¹⁴ L'attivazione dei corsi di studio viene annualmente ridefinita attraverso l'inserimento dei corsi stessi nella banca dati dell'Offerta formativa.

Nel caso in cui il numero di immatricolati superi la numerosità massima prevista (v. Tabella 1, sezione 2 del presente documento), occorre incrementare il numero dato in Tabella 2, seconda colonna, conformemente a quanto specificato in quinta colonna.

Tabella 2: Numero docenti necessari per CdS (Cfr. DM 544/2007, Allegato B, Tabelle 1, 2 e 4)

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari per CdS	Numero di docenti necessari per CdS omologhi (ovvero in corsi afferenti alla stessa classe di laurea (successivo al primo), da attivare nella stessa sede della facoltà (o competenti strutture didattiche) o ell'ambito della medesima provincia o delle province con la stessa confinanti)	Numero di docenti necessari per CdS in teledidattica (non accreditati ai sensi dell'art. 26 della legge 27/12/2002, n. 289, omologhi a CdS attivati con modalità tradizionale)	Nel caso in cui il numero degli immatricolati superi la numerosità massime teoriche (vedi tabella 1 – Numerosità minime, massime e di riferimento per gruppi di classi di laurea e laurea magistrale)
Corsi di laurea	12	9	4	12+ (9xImmatricolati/numerosità massima)-1)
Corsi di laurea magistrale	8	6	3	8+ (6xImmatricolati/numerosità massima)-1)
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	20	15	7	20+ (15xImmatricolati/numerosità massima)-1)
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	24	18	0	24+ (18xImmatricolati/numerosità massima)-1)

Il MIUR verificherà i dati relativi alle dotazioni di docenza di ruolo risultanti dagli archivi CINECA entro il termine di chiusura della Pre.Off.F, con l'esclusione dei docenti fuori ruolo e in aspettativa¹⁵

2) Requisiti necessari per la copertura degli insegnamenti con docenti di ruolo inquadrati nei relativi SSD¹⁶. Per ogni CdS proposto per l'attivazione è necessario che gli insegnamenti previsti nel regolamento didattico siano coperti con docenti di ruolo dell'Ateneo - ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati - inquadrati nei relativi settori disciplinari, per un numero di crediti formativi non inferiore ai valori riportati nella successiva Tabella 3. Ai fini del rispetto del requisito minimo di copertura degli insegnamenti, ogni docente di ruolo non può essere computato più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o di laurea magistrale, sia nel proprio, che in altri Atenei.

¹⁵ **Nota Ministeriale del 23/01/2008:**

Per la predetta verifica devono invece intendersi compresi, a pieno titolo, in relazione al loro effettivo impegno nelle attività didattiche dei corsi di studio, i soggetti di cui all'art. 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

¹⁶ Cfr. DM 16.3.2007, art. 1, comma 9.

Tabella 3: Copertura minima degli insegnamenti con docenti di ruolo

Corsi di studio	Copertura minima degli insegnamenti con docenti di ruolo
Lauree	90 CFU
Lauree Magistrali	60 CFU
Lauree Magistrali a ciclo unico di durata pari a 5 anni	150 CFU
Lauree Magistrali a ciclo unico di durata pari a 6 anni	180 CFU

3) **Requisiti necessari di copertura dei SSD utilizzati per le attività di base e caratterizzanti**¹⁷. Per ciascun CdS proposto per l'attivazione è necessario che il grado di copertura dei SSD impegnati nelle attività di base e caratterizzanti sia non inferiore al 50%.

4) **Limiti di utilizzo della docenza a contratto**. Per ogni CdS proposto dovrà essere indicata l'eventuale prevista utilizzazione di docenza a contratto, specificando le competenze previste dei docenti che si intendono impegnare¹⁸. La percentuale di copertura per contratto degli insegnamenti attivati nelle attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative non dovrà comunque eccedere il 25% del totale dei relativi CFU¹⁹.

¹⁷ Cfr. DM 544/2007, Allegato B, cpv. 2 "Copertura dei settori scientifico-disciplinari. Per ciascun CdS deve essere assicurata la copertura teorica dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti (così come definiti nel regolamento didattico di Ateneo), in percentuale almeno pari al 50% per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico". I requisiti di copertura dei SSD di base e caratterizzanti vengono calcolati automaticamente dalla procedura CINECA.

¹⁸ Cfr. DM 544/2007, art. 4: "I nuclei di valutazione predispongono ... la relazione sul possesso dei requisiti di cui al presente articolo ... valutando in particolare ... b) se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare in ciascun CdS". Cfr. anche CNVSU, *I requisiti minimi per i corsi di studio universitari*, DOC 19/05, pp. 4-5: in cui si richiede di specificare "l'eventuale prevista utilizzazione di docenza a contratto, indicandone espressamente la proporzione nonché le competenze previste e i profili curriculari dei docenti che si intendono impegnare". Tale indicazione, che nel DOC 19/05 riguardava esplicitamente i soli corsi di studio di II livello, viene ora estesa per analogia a tutte le tipologie di corsi di studio al fine di consentire al Nucleo di Valutazione di formulare un giudizio informato sulla qualità e sulle competenze della docenza prevista ai fini della sostenibilità del CdS.

¹⁹ Si sottolinea che il DM 544/2007,(art. 11 e Allegato D, punto 2) considera come requisito qualificante di un CdS una "percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo, espressa dai relativi CFU acquisibili dagli studenti... superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del DM n. 362/2007.

5) **Requisiti qualificanti della docenza di ruolo.** Nella assegnazione dei docenti ai CdS, le Facoltà sono invitate a considerare che l'Ateneo assuma come prioritario l'obiettivo che tutti i CdS attivati possano conseguire i requisiti qualificanti²⁰, anche ai fini del futuro accreditamento. In vista di tale obiettivo, si sottolinea l'opportunità che:

- per i corsi di laurea, il rapporto fra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo impegnati negli insegnamenti attivati sia non inferiore a 0,8²¹;
- per i corsi di laurea magistrale, le pubblicazioni scientifiche di almeno tre docenti attivi in tali corsi negli ultimi 5 anni, corrispondano a parametri definiti, in relazione alle varie aree, dal CIVR.

Nel caso di **CdS trasformati gradualmente** in CdS del nuovo ordinamento, ogni anno devono essere disponibili un numero di docenti pari a 4 per ciascun anno di corso trasformato²².

Il CNVSU ritiene che il vincolo relativo al numero di crediti erogati a ciascuno studente in insegnamenti coperti da docenti di ruolo debba essere definito con riferimento **ad almeno uno dei possibili percorsi formativi che possono essere scelti dallo studente**. Nel calcolo, ogni docente può essere conteggiato al più due volte; nel caso di corsi integrati, devono essere contabilizzati ai fini del soddisfacimento di questo vincolo i soli crediti relativi ai moduli erogati da docenti di ruolo. Peraltro, se si considera che il carico medio dei docenti è pari a 15 crediti

²⁰ Cfr DM 544/2007, art. 11 e Allegato D: per essere definito in possesso dei requisiti qualificanti "è necessario che - per i corsi di laurea, il rapporto fra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo impegnati negli insegnamenti attivati negli stessi sia non inferiore a 0,8; - per i corsi di laurea magistrale, le pubblicazioni scientifiche di almeno tre docenti attivi in tali corsi negli ultimi 5 anni, corrispondano a parametri definiti, in relazione alle varie aree, dal CIVR." Gli altri requisiti qualificanti sono i seguenti (un CdS deve rispettarne almeno 5 dei 7 previsti): "1) il numero medio di CFU acquisiti nell'anno di riferimento da ciascuno studente è superiore al valore mediano nazionale dei corsi della stessa classe; 2) la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo, espressa dai relativi CFU acquisibili dagli studenti, è superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del DM n. 362/2007; 3) la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti è superiore al valore mediano nazionale, relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del DM n. 362/2007; 4) sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del DM 22 ottobre 2004, n. 270 e sono state predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi; 5) è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti; 6) sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time, in quanto impegnati in attività lavorative; 7) è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati ai corsi dei gruppi A e B dell'allegato B, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8,9 e 10. "

²¹ Ai fini del calcolo del docente equivalente, viene assegnato peso 1 al professore ordinario, peso 0,7 al professore associato, peso 0,5 al ricercatore. Il rapporto effettivo va arrotondato al decimale superiore. Secondo un chiarimento del Ministero (MIUR, Direzione Generale per l'Università, Ufficio V, prot. n. 13, 16/01/08), lo scopo dell'indicatore "non è quello di attribuire certificati di qualità ai corsi di laurea che impieghino professori ordinari piuttosto che associati o ricercatori né tanto meno di incentivare il reclutamento dei primi a scapito dei secondi. Si è ritenuto piuttosto qualificante una organizzazione della didattica che preveda una partecipazione tendenzialmente equilibrata alle attività dei corsi di laurea da parte di tutte e tre le qualifiche della docenza di ruolo". Tenuto conto delle modalità di approssimazione, se il numero dei docenti di ruolo del CdS è ripartito in misura uguale fra ordinari, associati e ricercatori, l'indicatore risulta pari a 0,73, che si approssima pertanto a 0,8.

²² Nel caso di corsi con un numero di immatricolati superiore rispetto al numero massimo, si seguono regole analoghe a quelle definite per i corsi del nuovo ordinamento.

formativi, il vincolo relativo al numero di crediti da assicurare da parte dei docenti di ruolo è di fatto superato da quello relativo alla disponibilità dei docenti²³.

Tuttavia, il CNVSU ritiene opportuno precisare che questi requisiti sono a tutti gli effetti "minimi", calcolati cioè con riferimento ad un CdS che sia interamente composto da insegnamenti obbligatori. Essi non tengono cioè conto della variabilità dei percorsi formativi (numero di insegnamenti previsti, rigidità/flessibilità del percorso), che potrebbe anche riflettere ragioni legate alla loro specifica natura ed essere dunque meritevole di considerazione. Al crescere della variabilità dell'offerta formativa, della presenza cioè di insegnamenti opzionali, aumenta in particolare il numero di docenti necessario per l'effettiva attivazione dei CdS. Il Nucleo di Valutazione avrà, quindi, il compito di valutare ex ante, sulla base dell'effettiva articolazione dell'offerta formativa, se i CdS presentino o meno i necessari requisiti di docenza di ruolo.

Occorre tener presente, tuttavia, che il MIUR ha avocato a sé l'accertamento dei requisiti necessari relativi ai docenti e alla numerosità degli studenti, tramite apposito programma inserito nella procedura Off.F, di conseguenza il Nucleo si avvarrà delle risultanze che il MIUR presenterà nel modello informatico ottenuto dalla procedura.

Ponendo l'attenzione sulle **regole dimensionali relative agli studenti**, occorre anzitutto verificare che i CdS da attivare non presentino un numero di immatricolati, apprezzato nel trend storico (media negli ultimi tre anni accademici) ed una media degli iscritti ai primi due anni, inferiore alla numerosità minima della classe di afferenza (vedi tabella 3, nella sezione 2 del presente documento). E' peraltro opportuno che il Nucleo di Valutazione esprima un giudizio di rilevanza e di congruità anche sui CdS che presentino una "domanda" inferiore ad una soglia minima di efficienza, analizzando gli interventi previsti dall'Ateneo per assicurare un incremento della domanda (riprogettazione dei corsi, orientamento, comunicazione, interventi con le parti sociali, etc). Nei casi in cui il numero di immatricolati, ovvero la media di iscritti ai primi due anni risulti inferiore al 20% della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il CdS, per le lauree e per le lauree magistrali a ciclo unico, ovvero al 10 % della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il CdS, per le lauree magistrali, il Nucleo di Valutazione verifica le motivazioni addotte dalla Facoltà a giustificare la decisione di attivazione, nonostante la scarsa attrattività.

Infine, in merito alla valutazione dei **requisiti di strutture**, l'art. 7, comma 1 del D.M. 544/07, prevede che *"in attesa della definizione, sentito il CNVSU, dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, i Nuclei di valutazione - tenuto conto di quanto indicato dal CNVSU nei doc. 17/01, 12/02 e 19/05 del CNVSU e delle informazioni già disponibili nella Banca Dati "Rilevazione Nuclei" - predispongono apposta*

²³ Ad esempio, in un corso di laurea devono essere presenti 12 docenti. Visto che il carico didattico medio è pari a 15 crediti per docenti, "mediamente" i 12 docenti coprono 180 crediti, ben più del minimo di 90 richiesti.

Relazione, valutando per ogni Facoltà (o struttura didattica competente) la compatibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo (anche in relazione al numero degli studenti iscritti e all'entità degli insegnamenti e delle altre attività formative cui gli stessi partecipano) con le quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi".

Il doc. 3/03 del CNVSU, nell'evidenziare che all'indicazione di disponibilità numerica dei posti aula occorre aggiungere l'analisi delle postazioni di laboratorio e di biblioteca, afferma che, come base di calcolo, possano essere confermati i criteri di massima già individuati nel doc. 17/01, 12/02 e 19/05.

Il doc. 17/01 del CNVSU dichiara che la disponibilità di *strutture* debba essere coerente con il numero di insegnamenti per l'attivazione del corso di studi e con il numero di iscritti a tempo pieno, garantendo a ciascuno di essi la completa fruibilità dei servizi. Ai fini di tali certificazioni, si valuta la necessità di assicurare nei periodi didattici, una fruibilità di *posti aula* per studente stimabile in almeno 15-20 ore alla settimana. Si può individuare pertanto un fabbisogno di aule (con dimensioni adeguate al numero di frequentanti) che, ipotizzato il loro pieno utilizzo, sia almeno pari alla metà del numero di CdS attivati moltiplicato per la durata (in anni) di ciascuno di essi. Una stessa aula, con una utilizzazione di 30-40 ore alla settimana, può essere impiegata per due corsi.

La disponibilità di *laboratori* (informatici, linguistici, nonché specialistici, se previsti dall'ordinamento didattico) viene determinata in modo da garantire l'uso delle strutture per i tempi ritenuti adeguati in relazione alle specifiche esigenze.

Il Nucleo procede quindi alla verifica dei suddetti requisiti basandosi sulle statistiche MIUR (Anagrafe Nazionale Studenti) e sui dati della Procedura Nuclei (dati sulle aule disponibili comunicati dalle Presidenze di Facoltà e successivi aggiornamenti inseriti nel Data Base di Ateneo "Atomo"), utilizzando i seguenti criteri:

- **i corsi interfacoltà** vengono "assegnati" per la verifica delle strutture, alle Facoltà che rilasciano il titolo;
- **definizione di aula:** sono considerate aule quei locali che rispondono ad un preciso requisito previsto dal CNVSU nelle note tecniche della rilevazione Nuclei, secondo cui "sono aule i locali nei quali si svolge attività di insegnamento regolata da orari, secondo calendari resi pubblici, e di dimensioni superiori o uguali ai 20 posti. Le aule vengono rilevate distintamente a livello di Facoltà (uso esclusivo) e a livello di Ateneo (aule condivise)";
- **adeguatezza del numero di aule** in rapporto al numero dei corsi che si andranno ad attivare nell'a.a. di riferimento, per ogni Facoltà. Viene adottato un parametro di riferimento, ossia il

numero di aule necessarie (parametro 1), ottenuto attraverso la formula seguente²⁴: (numero corsi * numero anni di corso)/2. Il numero effettivo di aule a disposizione viene poi rapportato al *parametro 1* per valutare la compatibilità o meno delle strutture, ottenendo così un **indicatore dell'adeguatezza del numero di aule (indicatore 1)**.

- **disponibilità di posti aula in rapporto al numero di studenti:** viene ipotizzata una piena fruibilità di posti aula per studente pari a 50 ore settimanali per ogni aula, ed una fruibilità minima di posti aula per studente teorico stimabile in almeno 25 ore settimanali per ogni aula²⁵ (**parametro 2**). L'effettiva fruibilità dei posti aula per "studente teorico" (calcolata nel modo seguente: (n° posti * ore settimanali effettivi)/n° studenti teorici) è stata poi rapportata al *parametro 2* per valutare la compatibilità delle strutture, ottenendo così un secondo indicatore, ossia **l'indicatore della fruibilità dei posti aula per "studente teorico" (indicatore 2)**.

L' "utenza teorica", per l'a.a. di riferimento, si ottiene prendendo in considerazione il numero degli studenti regolari iscritti (dati estratti dall'Anagrafe Nazionale Studenti). Sulla base di tali metodologie, il Nucleo predispone, per ciascuna Facoltà, una scheda dettagliata. Per la valutazione dei risultati, il Nucleo ritiene di adottare il seguente criterio:

Requisiti minimi – verifica compatibilità delle strutture	
Compatibilità insufficiente	Le Facoltà che presentano entrambi gli indicatori di compatibilità delle strutture inadeguati (valori < di 1);
Compatibilità sufficiente	Le Facoltà che presentano un indicatore appena adeguato (valore = 1) e l'altro adeguato (valore compreso tra 1 e 2);
Compatibilità buona	Le Facoltà che presentano un indicatore adeguato (valore compreso tra 1 e 2) e l'altro adeguato o più che adeguato (valore >1);
Compatibilità ottima	Le Facoltà che presentano entrambi gli indicatori più che adeguati (valori > 2).

Il Nucleo provvede infine alla verifica dei laboratori informatici e didattici a disposizione di ciascuna Facoltà, estraendo tali informazioni dal Database di Ateneo "Atomo", aggiornato al 31 dicembre dell'anno di riferimento alla valutazione.

Il Nucleo di Valutazione dell'Università di Ferrara ottempera alle disposizioni di legge con spirito collaborativo, auspicabilmente sinergico e volto ad innescare, attraverso un'attenta valutazione delle proposte didattiche, processi virtuosi di miglioramento globale delle prestazioni

²⁴ Doc. CNVSU 17/01 – 3.2. Strutture.

²⁵ Doc. CNVSU 19/05 – 3.3. La valutazione delle strutture.

dell'Ateneo, pur dispiegando già consistenti peculiarità e significative potenzialità suscettibili di un buon accreditamento a livello nazionale. Il successo dei processi migliorativi scaturisce da una aperta, fattiva e sinergica collaborazione fra i vari attori protagonisti della progettazione dell'offerta didattica.

4. Il processo di verifica dei requisiti necessari

L'art. 8 del D.M. n. 544 del 31 ottobre 2007 stabilisce la seguente tempistica per la verifica dei requisiti necessari, a partire dall'anno accademico 2008/09:

- tutte le proposte (trasformazione corsi, inserimento nuovi corsi e successive modifiche) devono essere inserite nel RAD, corredate delle informazioni necessarie, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno;
- entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere acquisiti anche il parere favorevole del Comitato regionale (provinciale) di coordinamento competente per il territorio, nonché la relazione tecnica del Nucleo di Valutazione relativamente a trasformazione corsi, inserimento nuovi corsi e successive modifiche;
- il procedimento di esame delle proposte da parte del Consiglio Universitario Nazionale è "chiuso" entro e non oltre:
 - fino al 2010/2011, il 30 aprile di ogni anno
 - dal 2011/2012, il 15 marzo di ogni anno

La verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini dell'inserimento nell'Off.F da parte dei Rettori, previa acquisizione sugli stessi della relazione favorevole dei Nuclei di Valutazione, ha inoltre le seguenti scadenze:

- fino al 2010/2011, il 15 maggio
- dal 2011/2012, il 15 aprile

5. Gli effetti del mancato rispetto dei requisiti necessari

Ai sensi dell'art. 9 del DM 544 del 31 ottobre 2007, comma 2 e 3, i corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei di Valutazione non possono essere inseriti nella banca dati Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.

L'eventuale iscrizione di studenti ai CdS non inseriti comporta:

- la **revoca** dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio e la conseguente impossibilità dell'inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei laureati;
- la **non considerazione** dei relativi studenti ai fini dell'erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario.

Il possesso effettivo dei requisiti necessari di docenza di ruolo, per i CdS inseriti nell'Off.F (ed il loro mantenimento nel tempo), viene verificato anche ex post e tale verifica, come descritto in precedenza, viene altresì vincolata all'attribuzione dei fondi ministeriali.

Allegato 1

D.M. 386 del 26 luglio 2007

Allegato 1

(Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale)

Cpv. 4: (L'attivazione dei nuovi percorsi formativi)

4.1. La presente sezione delle Linee guida definisce il quadro generale dei nuovi requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di I e II livello, rivisti sulla base dei nuovi decreti sulle classi, che sarà oggetto di specifico decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del riferito DM 270/04, una volta acquisito il parere del CNVSU.

4.2. In attuazione dei D.M. sui nuovi ordinamenti didattici e ai sensi della normativa vigente è necessario definire i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei. Essi riguardano:

- a) le regole di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;
- b) le modalità di assicurazione della qualità dei processi formativi;
- c) le risorse di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano;
- d) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso;
- e) le procedure che gli atenei e il Ministero devono attuare e le relative scadenze temporali;
- f) le norme particolari riguardanti le università di nuova istituzione e le università non statali.

4.3. Tale insieme di norme rappresenta il necessario dispositivo per l'avvio e la prima applicazione della riforma. Il rispetto dei nuovi "requisiti minimi", sia che si tratti di corsi preesistenti, ridefiniti secondo la nuova normativa, sia che si tratti di corsi di nuova istituzione, è condizione necessaria per l'attivazione e per l'inserimento nel quadro dell'offerta formativa accreditata dal Ministero.

Allegato 2

D.M. 270 del 22 ottobre 2004

Art. 9: (Istituzione e attivazione dei corsi di studio)

1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.

2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 é subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Allegato 3

C.N.V.S.U: I requisiti necessari per l'attivazione dei nuovi corsi di studio universitari: percorso verso l'obiettivo dell'accreditamento, Doc. 7/07

OMISSIS

4.2. I requisiti e gli indicatori di efficienza ed efficacia

Gli indicatori di efficienza e di efficacia da utilizzare per la valutazione nell'ambito del sistema universitario sono stati a lungo oggetto di proposte di analisi scientifiche ed empiriche e di dibattito. In particolare l'ultima discussione in ordine di tempo è avvenuta in occasione del richiamato seminario su "L'accreditamento dei corsi di studio: possibili indicatori e soglie", svoltosi a Roma nel giugno scorso per cui rinviamo alla documentazione ivi presentata per gli approfondimenti.

In estrema sintesi, si può dire che gli indicatori di efficienza e gli indicatori di efficacia possono essere utilizzati:

- *Ex ante*, definendo dei valori obiettivo per i diversi indicatori; in questo modo, è possibile qualificare il progetto di un corso di studio, fornendo ai Nuclei di Valutazione gli elementi rilevanti per valutarne ex ante la coerenza;
- *In itinere ed ex post*, per valutare i risultati effettivamente ottenuti dal corso di studio.

Inoltre gli indicatori di efficacia possono riguardare sia l'efficacia interna che l'efficacia esterna.

Il Cnvsu ritiene che sia opportuno approfondire nei prossimi mesi la scelta degli indicatori più rilevanti e gli eventuali livelli di soglia da associare a ciascuno di essi, attraverso un confronto con i diversi soggetti interessati. In ogni caso, è possibile fin d'ora richiamare alcune avvertenze metodologiche, individuare le principali prestazioni cui dovranno essere associati alcuni indicatori e suggerire alcune possibili soluzioni.

I requisiti necessari di docenza e i requisiti dimensionali delle classi di studenti, pur essendo gli stessi classificabili quali requisiti di efficienza e, indirettamente, di efficacia, saranno trattati separatamente in relazione alla specifica attenzione, richiamata nelle Linee guida.

Allegato 4

D.M. 544 del 31 ottobre 2007

Art. 1: (Quadro dei requisiti necessari)

1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e in relazione a quanto previsto dal D.M. 26 luglio 2007, n. 386, all'allegato1, sezione 4.2, tenuto conto del doc. 7/07 del CNVSU predisposto al riguardo, i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei riguardano:

- a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;
- b) i requisiti per la assicurazione della qualità dei processi formativi;
- c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano;
- d) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso di studio.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono preordinati ad indirizzare le azioni delle Università nelle seguenti tre fasi di definizione della propria offerta formativa:

- a. le attività di progettazione e riprogettazione dei corsi di studio;
- b. le attività correlate all'attivazione dei corsi di studio;
- c. il funzionamento effettivo del corso di studio, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse ministeriali.

I dati relativi ai predetti punti a., b. e c. sono evidenziati, rispettivamente, nelle sezioni RAD, Off.F. e Off.F. pubblica della Banca dati dell'offerta formativa.

3. In relazione a quanto previsto ai precedenti commi, il presente decreto:

- individua altresì criteri e procedure per la comunicazione delle informazioni relative all'inserimento dei corsi di studio nella Banca dati dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- fornisce inoltre ai Nuclei di valutazione le indicazioni operative per le attività di valutazione di loro competenza.

OMISSIS

Art. 8: (R.A.D):

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dei DD.MM. 16 marzo 2007, il Regolamento didattico d'Ateneo può essere modificato nella sezione RAD della Banca dati dell'Offerta formativa, attraverso:

- a. la trasformazione dei corsi già inseriti ai sensi del D.M. n. 509/1999;
- b. l'inserimento di nuovi corsi, in aggiunta o in sostituzione di quelli già inseriti;
- c. le successive modifiche dei corsi di cui alle lettere a. e b..

2. Le Università inseriscono nel RAD, anche ai fini di cui all'art. 2, le informazioni indicate nell'Allegato C al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

3. Relativamente a ciascun anno accademico, ai fini dell'attivazione della procedura per l'inserimento nell'Off.F, le proposte di cui al comma 1, corredate di tutte le informazioni

necessarie, devono essere inserite nel RAD, con "chiusura" da parte del Rettore entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

4. Per i fini di cui al comma 3, il procedimento di esame delle proposte da parte del Consiglio universitario nazionale è "chiuso" entro e non oltre:

- fino al 2010/2011, il 30 aprile;
- dal 2011/2012, il 15 marzo.

5. Secondo quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione 2007-2009), vanno acquisiti, entro i termini di cui al comma 3:

- il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio, relativamente alle proposte di cui al comma 1, lettera b.;
- la relazione tecnica del Nucleo di Valutazione, relativamente alle proposte di cui al comma 1, lettere a. e b..

6. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 7 e 8, dei DD.MM. 16 marzo 2007, fino all'a.a. 2009/2010, le proposte di trasformazione di cui al comma 1, lettera a., devono riguardare contestualmente tutti i corsi dell'Ateneo afferenti alla medesima classe.

Art. 9: (Offerta formativa Off.F)

1. La verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini dell'inserimento dei CdS nell'Off.F (v. Allegato C), deve essere "chiusa" da parte dei Rettori, previa acquisizione, sugli stessi, della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di Ateneo di cui agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 entro:

- a. fino al 2010/2011, il 15 maggio;
- b. dal 2011/2012, il 15 aprile.

2. I CdS privi della relazione favorevole dei Nuclei, anche con riferimento a quelli di cui all'art. 5, non possono essere inseriti nell'Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.

3. L'eventuale iscrizione di studenti in CdS non inseriti, nei termini di cui al comma 1, nell'Off.F comporta:

- a) la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell'inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati;
- b) la non considerazione dei relativi studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.

4. Il possesso effettivo dei requisiti necessari per i CdS inseriti nella Off.F. (e il loro mantenimento nel tempo) viene verificato anche ex post, utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali.

OMISSIS

Allegato C (v. art. 8 e art. 9)

Oltre a quanto disposto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dai DD.MM. 16 marzo 2007, le Università, in relazione a quanto previsto dall'art 8 del presente decreto, rendono disponibili nel RAD, per le proposte di cui al comma 1, lettere a. e b., del medesimo articolo:

- le motivazioni che stanno alla base della progettata trasformazione e dell'eventuale accorpamento di corsi già inseriti (lettera *a.*), ovvero che stanno alla base della progettata innovazione e della eventuale sostituzione (lettera *b.*);
- in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, dei DD.MM. 16 marzo 2007, i risultati di apprendimento attesi, secondo i descrittori di Dublino, e gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- una breve sintesi del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, per le proposte di cui alla lettera *b.*;
- una breve sintesi della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, per le proposte di cui alle lettere *a.* e *b.*. In particolare, il Nucleo si pronuncia, in questa fase, sulla corretta progettazione di tali proposte, sulla adeguatezza e compatibilità delle stesse con le risorse di docenza e di strutture destinabili dall'Ateneo al riguardo, nonché sulla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa di cui al D.M. n. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009).

Le Università definiscono la progettazione dei CdS con congruo anticipo, per consentire ai Comitati regionali di coordinamento e ai Nuclei di valutazione di predisporre il loro parere e la loro relazione, ai fini dell'inserimento (da parte delle Università) dei CdS nel RAD, entro il termine di cui all'art. 8, comma 3.

In relazione a quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto, le Università rendono disponibili, ai fini dell'inserimento dei CdS nella Off.F, le seguenti informazioni:

- i dati necessari allo svolgimento della verifica complessiva del possesso dei requisiti necessari di cui all'Allegato B con la procedura informatizzata definita nella sezione Pre-Off.F. Il Ministero fornisce alle Università le indicazioni operative necessarie a tale riguardo;
- l'indicazione dei corsi attivati senza il possesso iniziale dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, e dell'adozione da parte del Rettore del piano di raggiungimento, nei tempi previsti, dei predetti requisiti;
- breve sintesi della relazione dei Nuclei di valutazione in ordine al possesso dei requisiti necessari all'attivazione dei CdS, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, e 7.

Le Università completano la verifica del possesso dei requisiti complessivi nella Pre-Off.F con congruo anticipo, per consentire ai Nuclei di valutazione di predisporre la loro relazione, ai fini dell'inserimento (da parte delle Università) dei CdS nella Off.F, entro il termine di cui all'art. 9.

Allegato 5

D.M. 544 del 31 ottobre 2007

Allegato B, Tabelle 8, 9 e 10

Tabella 8, D.M. 544/07: I raggruppamenti dei corsi di laurea nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/04

Gruppo A: numerosità massima 75	
N. classe	Denominazione
L-2	biotecnologie
L-25	scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26	scienze e tecnologie alimentari
L-27	scienze e tecnologie chimiche
L-30	scienze e tecnologie fisiche
L-32	scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-34	scienze geologiche
L-35	scienze matematiche
L-38	scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
L-41	statistica

Gruppo B: numerosità massima 150	
N. classe	Denominazione
L-4	disegno industriale
L-5	filosofia
L-7	ingegneria civile e ambientale
L- 8	ingegneria dell'informazione
L-9	ingegneria industriale
L-13	scienze biologiche
L-17	scienze dell'architettura
L-21	scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-23	scienze e tecniche dell'edilizia
L-28	scienze e tecnologie della navigazione
L-29	scienze e tecnologie farmaceutiche
L-31	scienze e tecnologie informatiche
L-37	scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-39	servizio sociale
L-42	storia
L-43	tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali

Gruppo C: numerosità massima 230	
N. classe	Denominazione
L-1	Beni culturali
L-6	geografia
L-10	lettere
L-11	Lingue e culture moderne
L-12	Mediazione linguistica
L-15	Scienze del turismo
L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
L-33	Scienze economiche
Gruppo D: numerosità massima 300	
N. classe	Denominazione
L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e
L-14	Scienze dei servizi giuridici
L-20	Scienze della comunicazione
L-24	Scienze e tecniche psicologiche
L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-40	sociologia

Tabella 9, D.M. 544/07: I raggruppamenti dei corsi di laurea magistrale nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/04

Gruppo A: numerosità massima 60	
N. classe	Denominazione
LM-7	biotecnologie agrarie
LM-8	biotecnologie industriali

LM-9	biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-17	fisica
LM-40	matematica
LM-44	modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-54	scienze chimiche
LM-61	scienze della nutrizione umana

LM-69	scienze e tecnologie agrarie
LM-70	scienze e tecnologie alimentari
LM-71	scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-73	scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74	scienze e tecnologie geologiche
LM-79	scienze geofisiche
LM-82	scienze statistiche
LM-83	scienze statistiche attuariali e finanziarie
LM-86	scienze zootecniche e tecnologie animali
Gruppo B: numerosità massima 80	
N. classe	Denominazione
LM-3	architettura del paesaggio
LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-6	biologia
LM-10	conservazione dei beni architettonici e ambientali
LM-12	design
LM-18	informatica
LM-20	ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21	ingegneria biomedica
LM-22	ingegneria chimica
LM-23	ingegneria civile
LM-24	ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25	ingegneria dell'automazione
LM-26	ingegneria della sicurezza
LM-27	ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28	ingegneria elettrica
LM-29	ingegneria elettronica
LM-30	ingegneria energetica e nucleare
LM-31	ingegneria gestionale
LM-32	ingegneria informatica
LM-33	ingegneria meccanica
LM-34	ingegneria navale
LM-35	ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-48	pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
LM-53	scienza e ingegneria dei materiali
LM-58	scienze dell'universo
LM-60	scienze della natura

LM-66	sicurezza informatica
LM-72	scienze e tecnologie della navigazione
LM-75	scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Gruppo C: numerosità massima 100	
N. classe	Denominazione
LM-1	Antropologia culturale e detnologia
LM-2	archeologia
LM-5	Archivistica e biblioteconomia
LM-11	Conservazione e restauro dei beni culturali
LM-14	Filologia moderna
LM-15	filologia, letterature e storia dell'antichità
LM-16	finanza
LM-19	Informazione e sistemi editoriali
LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
LM-39	linguistica
LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
LM-45	Musicologia e beni musicali
LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività
LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
LM-55	Scienze cognitive
LM-56	Scienze dell'economia
LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
LM-64	Scienze delle religioni
LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
LM-68	Scienze e tecniche dello sport
LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-77	Scienze economico-aziendali
LM-78	Scienze filosofiche
LM-80	Scienze geografiche
LM-84	Scienze storiche
LM-85	Scienze pedagogiche
LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
LM-89	Storia dell'arte
LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education

LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
Gruppo D: numerosità massima 120	
N. classe	Denominazione
LM-51	psicologia
LM-52	relazioni internazionali
LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
LM-62	Scienze della politica
LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-88	Sociologia e ricerca sociale
LM-90	studi europei
LM-92	Teorie della comunicazione

Tabella 10, D.M. 544/07: I raggruppamenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/04

Gruppo A.1: numerosità massima 50	
N. classe	Denominazione
LM-42	medicina veterinaria
Gruppo A.2: numerosità massima 60	
N. classe	Denominazione
LM-46	odontoiatria e protesi dentaria
Gruppo B: numerosità massima 80	
N. classe	Denominazione
LM-41	medicina e chirurgia
Gruppo C: numerosità massima 100	
N. classe	Denominazione
LM-4	architettura e ingegneria edile-architettura
LM-13	farmacia e farmacia industriale
Gruppo D: numerosità massima 250	
N. classe	Denominazione
LMG/01	giurisprudenza

Allegato 6

Allegato al Decreto Direttoriale Prot. n. 61 del 10 Giugno 2008

Per comodità di lettura, accanto a ciascuno dei dati di informazione appresso indicati, vengono riportate le seguenti notazioni:

(A) informazioni che le Università devono inserire nella Banca dati dell'offerta formativa, ad integrazione di quelle già inserite nel RAD e nella Off.F.;

(AA) informazioni già inserite nelle sezioni RAD e Off.F., che saranno rese disponibili nella Off.F. pubblica;

(B) informazioni da riportare nei siti internet d'Ateneo, i cui indirizzi devono essere inseriti dalle Università nella Banca dati dell'offerta formativa;

(C) elaborazioni, da parte del Ministero, con riferimento, in particolare, ai dati inseriti dagli Atenei nell'Anagrafe nazionale degli studenti.

1. Informazioni sui corsi di studio e sugli insegnamenti e le altre attività formative

1.1. Corsi di studio

Sono evidenziate nell'Off.F. pubblica le informazioni già inserite dalle Università nelle sezioni RAD e Off.F., in particolare:

- la denominazione; (AA)
- la classe; (AA)
- la sede (o le sedi) delle attività didattiche; (AA)
- il titolo rilasciato; (AA)
- il parere delle parti sociali; (AA)
- i risultati d'apprendimento previsti e competenze da acquisire (descriptori di Dublino); (AA)
- i profili e gli sbocchi professionali; (AA)
- la previsione dell'utenza sostenibile; (AA)
- l'articolazione in curricula; (AA)
- l'eventuale tirocinio (AA);
- la prova finale: esame e modalità di valutazione (AA).

L'Università rende altresì disponibili nella Off.F. pubblica:

o i nominativi di 3 docenti di riferimento per il corso (A);

o i nominativi dei tutor disponibili per gli studenti del corso, suddivisi nelle seguenti tipologie: docenti, soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 9 maggio 2003 n. 105 convertito dalla L.170/2003, ulteriori soggetti eventualmente previsti nei Regolamenti di Ateneo (A);

In relazione a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 544/2007, sono altresì evidenziate nella Off.F. pubblica, le elaborazioni, da parte del Ministero, delle informazioni inserite periodicamente dagli stessi Atenei nell'Anagrafe nazionale degli studenti, relative in particolare a:

- l'incidenza degli abbandoni; (C)
- i tempi medi di conseguimento del titolo. (C)

Vanno infine inseriti nella Off.F. pubblica gli indirizzi internet dell'Ateneo dove sono contenute indicazioni relative ad aspetti funzionali e informativi, quali:

- (B)
- l'ammissione: prerequisiti consigliati/obbligatori, prove di ammissione e/o di orientamento;
 - le "altre attività" formative o professionali che consentono l'acquisizione di crediti; (B)
 - le tasse e i contributi universitari; (B)
 - l'organizzazione (Presidente, Consiglio, docenti di riferimento); (B)
 - i servizi agli studenti (mobilità, diritto allo studio, ecc.); (B)
 - i nominativi dei rappresentanti degli studenti; (B)
 - la sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi; (B)
 - la percentuale dei laureati che trovano posto di lavoro come tali a 12 mesi dalla laurea, e la percentuale dei laureati che, nello stesso periodo, non cercano lavoro perché proseguono gli studi in altro corso universitario, oppure svolgono un tirocinio/praticantato obbligatorio per accedere a una data professione; (B)
 - la sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione degli studenti frequentanti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. (B)

1.2 Insegnamenti e altre attività formative (che producono crediti)

L'Università rende disponibili nella Off.F.-pubblica gli insegnamenti e le altre attività formative previsti nei regolamenti didattici dei corsi di studio², afferenti alle classi definite in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che la stessa intende attivare nell'anno accademico di riferimento della Off.F., come appresso indicato. A tal fine, e in analogia con le definizioni date per l'inserimento delle carriere degli studenti nell'Anagrafe nazionale, per insegnamento o altra attività formativa si intende qualsiasi attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, che sia oggetto di valutazione verbalizzata e alla quale sia associata una votazione o giudizio.

In prima applicazione del presente decreto, per ogni insegnamento o altra attività formativa, vanno inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa:

1. la relativa codifica utilizzata dall'Ateneo, anche ai fini dell'inserimento delle carriere degli studenti nell'Anagrafe nazionale; (A)
2. la denominazione (A);
3. l'eventuale articolazione in moduli (SI/NO) e il loro numero; (A)
4. il settore o i settori scientifico disciplinari di riferimento dell'insegnamento; (A)
 5. il nome del docente responsabile (A), con:
 - la relativa posizione di docente universitario, o docente non universitario;(A)
 - (nel primo caso) la qualifica e l'Ateneo, italiano o straniero, di appartenenza; (A)
6. il numero di crediti attribuiti (indipendentemente da eventuali riduzioni, per specifici corsi di studio/curricula/piani di studio, da evidenziare tra le informazioni di cui al punto 10, lettera a.); (A)
7. tenuto conto che ad ogni credito³ corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, indicare il numero di ore riservate :

² v. art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

³ v. art. 5, comma 1, del D.M. n. 270/2004. Il numero di ore complessivamente indicato al presente punto 7 deve essere pertanto uguale al numero di crediti indicati al punto 6 moltiplicato per 25.

- allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale;
 - alle attività didattiche assistite, suddiviso fra:
 - numero di ore relative alle attività in aula;
 - numero di ore relative alle attività in laboratorio; (A)
8. il corso o i corsi di studio, per i quali l'insegnamento costituisce un'attività di base o caratterizzante. A tal fine, è necessario che i settori scientifico disciplinari dell'insegnamento corrispondano a quelli inseriti dall'Università nella Off.F.; (A)
9. la Facoltà (o struttura didattica) competente; (A)
10. la lingua di base dell'insegnamento, se diversa dall'italiano; (A)
11. l'indirizzo internet dell'Ateneo dove sono reperibili le ulteriori informazioni (A). A tal fine, nel sito internet dell'Ateneo sono evidenziate, per ogni insegnamento o altra attività formativa, indicazioni atte a caratterizzarli in maniera adeguata, quali:
- a. il programma, eventualmente suddiviso fra i vari moduli (tenuto conto di quanto indicato al punto 6); (B)
 - b. i curricula scientifici del docente responsabile e degli eventuali altri docenti coinvolti; (B)
 - c. i risultati d'apprendimento previsti; (B)
 - d. le eventuali propedeuticità; (B)
 - e. l'anno di corso; (B)
 - f. i testi di riferimento; (B)
 - g. la modalità di erogazione (tradizionale, a distanza, mista); (B)
 - h. la sede (aula, indirizzo...); (B)
 - i. l'organizzazione della didattica (lezioni, esercitazioni, laboratorio, ecc.); (B)
 - j. la modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa); (B)
 - k. i metodi di valutazione (prova scritta, orale, ecc.); (B)
 - l. dati statistici relativi alle votazioni d'esame conseguite dagli studenti; (B)
 - m. le date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche; (B)
 - n. le eventuali attività di supporto alla didattica (tipi e orari); (B)
 - o. gli orari di ricevimento dei docenti; (B)
 - p. il calendario delle prove di esame. (B)

Per i corsi di studio che continuano ad essere attivati, per gli a.a. 2008/2009 e 2009/2010, nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 509/1999, le Università rendono disponibili nella Off.F. pubblica gli indirizzi internet dell'Ateneo, ove sono reperibili gli insegnamenti e le altre attività formative agli stessi relativi con informazioni analoghe a quelle sopra indicate.

2. Altre informazioni

L'Università rende altresì disponibili nella Off.F pubblica, le seguenti ulteriori informazioni, relative all'Ateneo nel suo complesso e per gli studenti in generale, nonché alle Facoltà (o competenti strutture didattiche).

Informazioni sull'Ateneo nel suo complesso e per gli studenti in generale.

Vanno inseriti nella Off.F. pubblica gli indirizzi internet dell'Ateneo dove sono contenute indicazioni atte a fornire una adeguata descrizione della configurazione complessiva dell'Ateneo e dei servizi per gli studenti, con riferimento specifico ad elementi quali:

- la sede; (B)
- il calendario accademico; (B)
- l'organizzazione generale (organi di governo, strutture didattiche e scientifiche); (B)
- i servizi di sostegno d'Ateneo (orientamento, mobilità, diritto allo studio, tirocinio/stage, job-placement, ecc.); (B)
- il regolamento didattico di Ateneo; (B)
- gli altri regolamenti dell'Ateneo di interesse per gli studenti; (B)
- le procedure di immatricolazione (cartacee, informatizzate); (B)
- gli alloggi (costo medio per studente); (B)
- la ristorazione/mensa (costo medio di un pasto per studente in locali convenzionati); (B)
- i servizi medici per gli studenti (infermeria/e.....); (B)
- i servizi per gli studenti con esigenze speciali; (B)
- le assicurazioni; (B)
- i servizi di sostegno economico agli studenti, ivi compresi quelli relativi alle attività di collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti stessi; (B)
- i servizi di segreteria; (B)
- le strutture e i servizi di supporto alla didattica (tutorato, ecc.); (B)
- i programmi di mobilità internazionale; (B)
- i servizi per gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale; (B)
- i corsi di lingua, informatici, altri (non specifici dei singoli corsi di studio); (B)
- le attrezzature sportive; (B)
- le attività culturali e sociali; (B)
- i nominativi dei rappresentanti degli studenti; (B)
- le associazioni studentesche. (B)

Il Ministero renderà altresì disponibili nella Off.F. pubblica altre informazioni di carattere generale d'interesse per gli studenti, quali, ad esempio, quelle relative al costo della vita (indice dei prezzi ISTAT) nel territorio sede dell'Ateneo. (c)

2.2 Informazioni sulle Facoltà (o competenti strutture didattiche).

Sono evidenziate nella Off.F. pubblica, per ogni Facoltà o competente struttura didattica:

- la sede amministrativa; (AA)
- gli estremi del decreto rettorale che ne ha disposto l'istituzione; (AA);

Vanno altresì inseriti gli indirizzi internet dell'Ateneo, dove sono contenute le ulteriori indicazioni, relative ad elementi quali:

- la mappa: aule, laboratori didattici, presidenza, servizi, ecc; (B)
- l'organizzazione: Presidenza, e organi di coordinamento della didattica; (B)
- i servizi per la didattica e gli studenti: aule informatiche, biblioteche, tutorato, altri servizi (segreteria studenti, ecc) (B);
- i nominativi dei rappresentanti degli studenti (B)